

# COMUNE DI ATENA LUCANA

(Prov. Salerno)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2

Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

web → [www.comune.atenalucana.sa.it](http://www.comune.atenalucana.sa.it)

pec → [prot.atena@asmepec.it](mailto:prot.atena@asmepec.it)



\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO COMUNALE CONTENENTE LE MODALITA' ED I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D. LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 e S.M.I.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 27/12/2020

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e campo di applicazione
- Art. 2 - Definizione prestazioni
- Art. 3 - Costituzione ed accantonamento incentivo
- Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per lavori pubblici
- Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo per forniture e servizi
- Art. 6 - Utilizzo fondo per l'innovazione
- Art. 7 – Suddivisione in lotti
- Art. 8 – Centrali di Committenza
- Art. 9 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale
- Art. 10 - Termini per le prestazioni
- Art. 11 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
- Art. 12 - Decurtazione dell'incentivo
- Art. 13 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte
- Art. 14 - Svolgimento delle attività
- Art. 15 - Onere per iscrizione professionale
- Art. 16 - Ore di lavoro straordinario
- Art. 17 - Collegio composizione conflitti
- Art. 18 - Efficacia
- Art. 19 - Pubblicità regolamento
- Art. 20 – Rinvio Dinamico
- Art. 21 – Casi non previsti dal Regolamento
- Art. 22 – Entrata in vigore

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", (d'ora in avanti anche "**Fondo**") previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (di seguito denominato semplicemente «Codice»);

2. Il Regolamento è stato sottoposto al vaglio della delegazione trattante ai sensi del vigente C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali, conclusa il 19/12/2019, con le seguenti OO.SS.:

1. FPS – CISL;
2. UIL – FPL.

## ART. 2 - DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico, o al livello di progetto indispensabile per individuare la fornitura e/o il servizio; il termine "lavori a base d'asta", come da orientamento espresso dalle sezioni della Corte dei Conti, è da intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture;
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (R.U.P.) di cui al D.Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto (lavori, servizi, forniture) tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il gruppo di lavoro;
- C) "DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE": tecnico o gruppo di tecnici, dipendenti del comune di Atena Lucana, incaricati del controllo sull'attuazione del lavoro pubblico o della fornitura e/o del servizio, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui agli art. 5 e 6, partecipando mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla esecuzione del contratto, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art.102 del D.Lgs 50/2016;
- F) "LAVORO": le attività di costruzione demolizione recupero ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione straordinaria assistita da progetto a livello di esecutivo, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.); restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie;
- G) "FONDO": Fondo di cui all'art. 113 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016;
- H) "FONDO INCENTIVANTE": parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo), ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;

I) "FONDO PER L'INNOVAZIONE": parte del Fondo (20% del Fondo), destinato alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

L) "COLLABORATORI": dipendenti del ruolo tecnico o amministrativo che partecipano attivamente ed effettivamente allo svolgimento delle attività incentivate, con specifiche prestazioni di natura materiale o intellettuale non riconducibili agli ordinari compiti di ufficio.

### **ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, il Comune di Atena Lucana, istituisce un apposito fondo, costituito da risorse finanziarie, in misura pari al **2,00%** complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascun opera o lavoro, servizio o fornitura (comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo del personale), iva esclusa.

2. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori o qualora mancante dei successivi livelli di progettazione o nei documenti di progetto o del programma attuativo del servizio o della fornitura, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 (aggiunto dall'art. 1, comma 526 della legge n. 205/2017).

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono finalizzate, per come previsto dall'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici e per la realizzazione dei progetti di innovazione.

4. L'**80%** (ottanta per cento) del fondo sopra computato, costituisce il "**fondo incentivante**" ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto nelle prestazioni, relative a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, con le modalità specificate nel presente regolamento.

5. Il **20%** (venti per cento) del fondo sopra computato, costituisce il "**fondo per l'innovazione**" ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, così come riportato al successivo art. 6. Non sono ammessi, riguardo a tale percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

6. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 è costituito:

A) per **LAVORI** di:

- importo a base d'appalto fino a € 2.000.000,00, da una somma pari al **2,00%** di detto importo;
- importo a base d'appalto compreso tra € 2.000.001,00 e la soglia comunitaria, da una somma pari all' **1,80%** di detto importo;
- importo a base d'appalto superiore alla soglia comunitaria, da una somma pari all' **1,60%** di detto importo;

da ripartire tra:

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi art. 31 del Codice;
- i soggetti incaricati delle attività di programmazione della spesa e di redazione del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, ai sensi art. 21 del Codice e del Decreto M.I.T. 16.01.2018, n. 14;
- i soggetti incaricati della verifica preventiva dei progetti, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) e d) del Codice;

- gli incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- gli incaricati della direzione dei lavori, della vigilanza, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- gli incaricati dei collaudi tecnici e amministrativi e/o certificato di regolare esecuzione in corso d'opera ed in fase finale, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- gli incaricati del collaudo statico;
- gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'amministrazione comunale, incaricato di collaborare con il personale interno ai quali sono state affidate le funzioni di cui sopra.

7. Il fondo è riconosciuto per progetti di lavori completi solamente quando gli stessi siano stati approvati e posti a base di gara (pubblicazione bando o spedizione lettere di invito).

6. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 è costituito:

B) per **SERVIZI E FORNITURE**:

- importo a base d'appalto compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria, da una somma pari al **2,00%** di detto importo;
- importo a base d'appalto superiore alla soglia comunitaria, da una somma pari all' **1,60%** di detto importo.

da ripartire tra:

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi art. 31 del Codice;
- gli incaricati delle attività di programmazione della spesa e di redazione del programma biennale delle acquisizioni e servizi;
- gli incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- gli incaricati della direzione dell'esecuzione, della vigilanza, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- gli incaricati della verifica di conformità in corso d'opera ed in fase finale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c) e d) del Codice;
- gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'amministrazione comunale, incaricato di collaborare con il personale interno ai quali sono state affidate le funzioni di cui sopra.

7. Il fondo è riconosciuto per progetti di forniture e servizi completi solamente quando gli stessi siano stati approvati e posti a base di gara (pubblicazione bando o spedizione lettere di invito).

8. In ragione del limitato apporto tecnico non si prevede l'incentivo per acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

9. Sono esclusi altresì gli interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato

tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

10. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, l'incentivo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

11. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti quando i relativi progetti di lavori o opere, di servizi o forniture sono posti a base di una gara ovvero a procedure di acquisizione tramite convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP SpA o tramite MePA.

12. L'importo dell'incentivo è indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

13. Nel caso di redazione di perizia di variante che comporti attività di direzione lavori o dell'esecuzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il limite massimo del 2% è calcolato sull'importo dei lavori, servizi o forniture del quadro economico di perizia, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA.

14. Le somme occorrenti alla corresponsione della quota del fondo per incentivi devono essere previste alla voce "Spese funzioni tecniche - Incentivi" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'intervento.

15. Gli importi sono comprensivi anche dell'IRAP, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

16. L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi.

17. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale con qualifica dirigenziale non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.

#### **ART. 4 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI**

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, secondo la ripartizione di presso indicata:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>%</b>	<b>FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE (ripart. orizzontale)</b>	<b>% PARZIALE</b>	<b>% TOTALE</b>
<b>Programmazione della spesa -redazione programma triennale dei LL.PP. Espropriazioni per pubblica utilità</b>	<b>10</b>	1) Responsabile Programmazione 2) Collaboratori	90 10	100
<b>Verifica preventiva dei progetti e validazione dei progetti</b>	<b>15</b>	1) RUP- validatore 2) Verificatore 3) Collaboratori	30 65 5	100

<b>Predisposizione atti di gara e relativi allegati – controllo procedure di gara</b>	<b>25</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	80 20	100
<b>Direzione Lavori, Contabilità e Rendicontazione della spesa</b>	<b>40</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Direttore lavori 3) Direttori Operativi 4) Collaboratori	25 45 20 10	100
<b>Collaudo statico/tecnico amministrativo o C.R.E. in corso d'opera e in fase finale</b>	<b>10</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Collaudatore	30 70	100
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

2. Il totale delle percentuali effettive relative alla ripartizione orizzontale tra le figure professionali deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più figure professionali non abbiano collaborato nell'attività indicata, la relativa percentuale sarà pari a zero. In tal caso la relativa quota va ripartita tra le altre figure previste di modo che la somma delle percentuali sia sempre pari a 100.

3. Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

#### **ART. 5 - RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, secondo la ripartizione di presso indicata:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>%</b>	<b>FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE (ripart. orizzontale)</b>	<b>% PARZIALE</b>	<b>% TOTALE</b>
<b>Programmazione della spesa-redazione programma Biennale Servizi e Forniture</b>	<b>15</b>	1) Responsabile Programmazione 2) Collaboratori	90 10	100
<b>Predisposizione atti di gara e relativi allegati – controllo procedure di gara</b>	<b>25</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Collaboratori	80 20	100
<b>Direzione dell'esecuzione</b>	<b>40</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Direttore esecuzione contratto 3) Direttore Operativo 4) Collaboratori	35 60 10 5	100
<b>Verifiche di conformità</b>	<b>20</b>	1) Responsabile del procedimento 2) Responsabile/i verifica 3) Collaboratori	35 60 5	100
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

2. Il totale delle percentuali effettive relative alla ripartizione orizzontale tra le figure professionali deve essere pari a 100. Nel caso in cui una o più figure professionali non abbiano collaborato

nell'attività indicata, la relativa percentuale sarà pari a zero. In tal caso la relativa quota va ripartita tra le altre figure previste di modo che la somma delle percentuali sia sempre pari a 100.

3. Qualora la struttura interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività sopra descritte, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo, corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

## **ART. 6 - UTILIZZO FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del "fondo per l'innovazione" di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Laddove l'opera venga finanziata con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce economia e confluisce nel quadro economico dell'intervento.

3. Il "fondo per l'innovazione" viene computato su tutte le forme incentivanti a norma del presente Regolamento; esso, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, compresi gli strumenti informatici (*hardware* e *software*), funzionali:

- a) per il **40%** a progetti di innovazione, con priorità per progetti per BIM e sistemi di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, e all'implementazione di strumenti informatici di ausilio alla gestione delle gare d'appalto, nonché progetti volti all'aggiornamento continuo dei soggetti impegnati nelle procedure d'appalto;
- b) per il **30%** a progetti di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo;
- c) per il **30%** a progetti volti all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini, nonché alla copertura di spese per ogni altra finalità prevista dalla legge.

6. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Area Tecnica-Settore LL.PP., che provvede alla rendicontazione delle somme a valere sui singoli interventi.

#### **ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

#### **ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza (C.U.C.), a cui il Comune di Atena Lucana ha aderito/aderisce in virtù di accordi convenzionali ai sensi dell'art. 37 del Codice, alla stessa Centrale è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% (1/4) di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.

2. La quota come sopra determinata verrà corrisposta alla C.U.C., in uno alla nota con la quale il Responsabile del Servizio competente, chiede l'espletamento della procedura di gara.

3. La quota assegnata alla Centrale corrisponde a quella relativa alla " **Predisposizione atti di gara e relativi allegati – controllo procedure di gara**" di cui ai precedenti artt. 4 e 5 ed è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

4. L'attività di rendicontazione è svolta dal Responsabile/Coordinatore della C.U.C., entro il termine massimo di 60 giorni dalla conclusione del procedimento di gara assegnato.

#### **ART. 9 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è nominato con atto formale del soggetto Responsabile dell'Area organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'Area medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, si come previsto dalle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dall'ANAC con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.

2. La nomina è effettuata prima dell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1 del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione.

3. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, con determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa preposta, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione.

Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze ed esperienza in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

5. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 10, comma 1.

6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto.

7. Sono ammessi incarichi collegiali con incarico parziale (c.d. "Service"), cioè affidati congiuntamente al Settore Tecnico del Comune e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, potendo esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.

8. Il disciplinare d'incarico al professionista esterno deve precisare lo specifico contenuto dell'attività conferita, con l'indicazione delle singole prestazioni affidate, quali a titolo meramente esemplificativo possono essere quelle che richiedono peculiare professionalità o specializzazione ovvero la riproduzione di elaborati o grafici con l'impiego delle attrezzature e strumentazioni di studio.

9. Lo stesso Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

## **ART. 10 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del R.U.P., i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## **ART. 11 – CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. L'erogazione del compenso, previa disponibilità di cassa delle somme spettanti, viene effettuata nel seguente modo:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro:

- può essere erogata la quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione triennale dei LL.PP., di verifica preventiva del progetto e di predisposizione atti di gara e controllo delle procedure di bando;

b) all'aggiudicazione di ciascuna fornitura o servizio:

- può essere erogata la quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione biennale dei servizi e forniture, di redazione del DUVRI e di predisposizione atti di gara e controllo delle procedure di bando;

c) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ovvero di verifica di conformità.

3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

4 Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, non vengono ripartite e costituiscono **economie**.

6. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

## **ART. 12 – DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente per la singola opera. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

2. Ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del D. Lgs n. 50/2016, si stabilisce che l'incentivo rogato ai sensi del presente Regolamento, verrà ridotto nei seguenti casi:

- A) incremento del costo dell'opera appaltata;
- B) incremento dei tempi di esecuzione.

3. Il Responsabile del Servizio contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e chiede le giustificazioni adottate dai dipendenti. Il Responsabile di Servizio, qualora accertasse la mancanza o la carenza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà ad applicare le riduzioni. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Responsabile di Servizio e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Responsabile di Servizio è del Segretario Comunale.

4. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 40%.

5. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%

6. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

8. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D. Lgs n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe lavori dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incaricato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta appaltatrice soggetta a penale per ritardo.

9. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche di cui all'art. 4 ed art. 5, a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

#### **ART. 13 – IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, all'atto del pagamento, non possono superare il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepiti dallo stesso dipendente, così come previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo). A tal fine non rileva il momento del pagamento secondo il c.d. criterio di cassa, ma quella della maturazione del diritto all'emolumento secondo il **c.d. criterio di competenza**, che avviene con l'esecuzione della prestazione. Le somme non corrisposte in applicazione del presente comma incrementano la quota del fondo di cui al comma 1.

#### **ART. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente Regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune di Atena Lucana.

#### **ART. 15 – ONERE PER ISCRIZIONE PROFESSIONALE**

1. Nei limiti assegnati dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi/ordini professionali dei tecnici incaricati della direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo dietro presentazione di copia del versamento.

#### **ART. 16 - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO**

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

#### **ART. 17 – COLLEGIO DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente Regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “ **composizione dei conflitti**” così composto:

- a) dipendente che ha sollevato la controversia;
- b) Responsabile del Servizio interessato;
- c) Rappresentante R.S.U.;
- d) Sindaco suo delegato.

2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi ed a modificare coerentemente l'atto emanato.

#### **ART. 18 – EFFICACIA**

1. I criteri di riparto e di liquidazione del fondo incentivante al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici,

servizi e forniture che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 successivamente alla data del 19 aprile 2016.

2. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 aprile 2016, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente Regolamento per la ripartizione degli incentivi, approvato con Delibera di G.C. n° 54 del 30.09.1999, a cui si rimanda.

Infatti il diritto all'incentivo deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento del compimento delle attività incentivate senza che possa essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti e ne limitino l'entità. Ne consegue che i compensi erogati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016, ma concernenti attività realizzate in precedenza rimangono assoggettati alla previgente disciplina normativa.

3. Per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà essere parametrata con riferimento alla più lunga frazione temporale di attività compiuta.

4. Per ogni attività compiuta si applicano le norme vigenti tempo per tempo con riferimento alla approvazione dei progetti ed all'effettivo avvio dello svolgimento delle attività, anche se la liquidazione degli incentivi avviene successivamente.

#### **ART. 19 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet del comune.

#### **ART. 20 - RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **ART. 21 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

d) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

## **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30 settembre 1999, entra in vigore dopo la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio comunale on-line, della deliberazione di approvazione della Giunta Comunale.